

D.M. Tesoro 29 marzo 2001

Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti il decreto - legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: "Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/1997);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000;

Ritenuto necessario ridefinire scadenze e rendimenti dei buoni fruttiferi postali, ferme restando le condizioni generali di emissioni stabilite dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre 2000 – parte prima;

Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

PARTE PRIMA - CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE "A2" DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 1.

Istituzione della nuova serie

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto *nella Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "A2".

A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni postali fruttiferi della serie contraddistinta con la sigla "A1", istituita con decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – parte seconda - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000.

Art. 2.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

I buoni della nuova serie "A2" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

I buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.

I buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 3.

Prezzo di emissione

I buoni postali fruttiferi della nuova serie "A2" sono emessi al valore nominale.

Art. 4.

Durata e interessi

I buoni fruttiferi postali della nuova serie "A2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.

Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

I saggi lordi di interesse dei buoni fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.

Gli interessi, calcolati su base bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.a.

PARTE SECONDA - CONDIZIONI DI EMISSIONE DELLA SERIE "AA2" DI BUONI FRUTTIFERI POSTALI

Art. 5.

Istituzione della nuova serie

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è istituita una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA2".

A decorrere dalla medesima data non sono più sottoscrivibili, pena la nullità, i buoni postali fruttiferi della serie contraddistinta con la sigla "AA1", istituita con decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – parte terza - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2000.

Art. 6.

Taglio e importo massimo sottoscrivibile

I buoni della nuova serie "AA2" rappresentati da documento cartaceo sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

I buoni rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto possono essere sottoscritti per gli importi di 250 euro e multipli.

I buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.

Art. 7.

Prezzo di emissione

I buoni fruttiferi postali della nuova serie "AA2" sono emessi al valore nominale.

Art. 8.

Durata e interessi

I buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.

Alla scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione è riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.

Qualora venga richiesto il rimborso dei buoni fruttiferi postali della presente serie prima del termine, gli interessi sono corrisposti e calcolati secondo le modalità dei buoni fruttiferi postali della serie "A2", applicando i tassi di interesse previsti per la medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non è corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2001

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA
SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A2"

	Saggio di interesse lordo

1° anno	4,25%
2° anno	4,25%
3° anno	4,50%
4° anno	4,50%
5° anno	4,50%
6° anno	5,25%
7° anno	5,25%
8° anno	5,25%
9° anno	5,25%
10° anno	5,75%
11° anno	5,75%
12° anno	5,75%
13° anno	5,75%
14° anno	5,75%
15° anno	6,25%
16° anno	6,25%
17° anno	6,25%
18° anno	6,25%
19° anno	6,25%
20° anno	6,25%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.